



CAPITANERIA DI PORTO - PESCARA

ORDINANZA N.23/2016

- VISTO** il D.Lgs. 9 Gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO** il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO** il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L.31 dicembre 1998, n. 485.";
- VISTO** l'art. 109 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1224/2009 in data 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Reg. (UE) 404/2011 in data 8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg (CE) 1224/2009;
- CONSIDERATE** le numerose lamentele pervenute dal ceto peschereccio della pesca a strascico per la frequente rottura delle reti rimaste impigliate in blocchetti di cemento o manufatti simili abbandonati sul fondale, nonché per il fatto che le cime utilizzate per legare i suddetti blocchetti si avvolgono attorno alle eliche o vanno ad occludere le prese a mare delle unità da pesca, compromettendone la sicurezza della navigazione;
- RITENUTO** necessario garantire la sicurezza della navigazione nell'esercizio dell'attività di pesca effettuata con i sistemi consentiti/autorizzati, nonché la sicurezza del lavoro di bordo, in quanto i predetti blocchetti di cemento potrebbero comportare potenziali rischi per la stabilità dei motopesca nonché per la sicurezza del lavoro stesso;
- RITENUTO** altresì necessario prevenire l'inquinamento delle acque derivante dall'abbandono in mare dei suddetti blocchetti di cemento senza la prevista autorizzazione;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 71, 81, 223, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

SI ORDINA

Articolo unico

E' vietato detenere, trasportare ed utilizzare a bordo dei motopescherecci in sosta nei porti o che transitano nelle acque del compartimento, blocchetti di cemento, massi e/o manufatti simili.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, in vigore dalla data odierna, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali Associazioni di categoria.

Pescara, 16 MAG. 2016



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico MORETTI